

REPORT MENSILE AGOSTO 2022

Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione

INDICE

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi	pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2022)	pag.8
CIG Ordinaria (Luglio 2022)	pag.12
CIG Straordinaria (Luglio 2022).....	pag.13
CIG in Deroga (Luglio 2022)	pag.14
Fondi di solidarietà (Luglio 2022)	pag.15
Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio.....	pag.16

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi	pag.18
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2020-Giugno 2022)	pag.22
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2020-Marzo 2022).....	pag.24

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi

La **Cassa Integrazione Guadagni** è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda. Possono usufruire dell'integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

La **CIGO** (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

L'intervento di **CIGS** (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell'artigianato dell'indotto (cioè con un solo committente destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell'indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200 dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Sono definiti "in deroga" i trattamenti di integrazione salariale (**CIGD**), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiungerne i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc) versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.

I **Fondi di solidarietà** sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n. 92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà

bilaterali presso l'Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l'istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d'Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^a gennaio 2016 opera per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015

Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l'ammontare e la durata della tutela (l'80% della retribuzione globale per massimo 24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l'abolizione delle commissioni provinciali e l'autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente, infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte dalla cassa integrazione.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)**

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto Cura Italia, con la causale "COVID-19 nazionale" vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020, che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)

Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un'importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019

(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1^a gennaio 2019).

Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre 2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva, rimane fermo quanto stabilito dal Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 - sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all'arco temporale di riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l'Assegno ordinario di solidarietà, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)

Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo aggiuntiva.

L'art. 50-bis, commi 2-7 del DL n. 73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui

agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale)

Il Decreto Fiscale all'art. 11, prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all'art. 50-bis, comma 2 del DL n.73/2021 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.

Serie storica ore autorizzate**Tavola A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2022 (Gennaio-Luglio)**

ANNI	CIG Ordinaria		CIG Straordinaria (*)	COMPLESSO	Variazione %
	Industria	Edilizia			
1980	109.338.181	61.946.012	171.284.193	307.137.084	
1981	189.014.432	76.170.947	265.185.379	577.744.868	88%
1982	193.205.105	56.980.817	250.185.922	620.291.485	7%
1983	229.250.408	55.701.479	284.951.887	746.517.844	20%
1984	198.280.247	70.103.980	268.384.227	816.497.295	9%
1985	121.707.904	82.816.095	204.523.999	716.630.734	-12%
1986	101.667.328	61.805.961	163.473.289	647.356.232	-10%
1987	88.782.891	56.970.472	145.753.363	533.847.042	-18%
1988	62.575.786	39.966.393	102.542.179	420.118.169	-21%
1989	50.965.548	35.182.530	86.148.078	344.958.753	-18%
1990	76.926.600	34.549.738	111.476.338	333.693.738	-3%
1991	143.644.804	51.694.576	195.339.380	412.875.782	24%
1992	182.983.716	46.147.031	229.130.747	461.343.478	12%
1993	240.301.503	52.219.231	292.520.734	549.396.397	19%
1994	119.652.052	48.899.762	168.551.814	422.318.877	-23%
1995	57.899.359	34.801.708	92.701.067	299.866.405	-29%
1996	81.764.959	38.129.179	119.894.138	248.085.758	-17%
1997	68.233.484	34.902.186	103.135.670	212.542.571	-14%
1998	60.781.111	31.171.581	91.952.692	172.414.070	-19%
1999	81.206.560	30.129.699	111.336.259	167.133.675	-3%
2000	44.971.736	28.471.422	73.443.158	147.175.246	-12%
2001	60.211.285	31.294.175	91.505.460	152.253.016	3%
2002	84.656.408	29.611.493	114.267.901	177.145.003	16%
2003	87.106.964	32.926.221	120.033.185	227.158.255	28%
2004	95.215.647	36.060.570	131.276.217	227.592.585	0%
2005	101.589.686	40.891.436	142.481.122	247.005.868	9%
2006	55.776.618	40.832.291	96.608.909	232.648.418	-6%
2007	40.102.397	30.551.172	70.653.569	184.353.286	-21%
2008	78.740.758	34.344.512	113.085.270	228.347.591	24%
2009	512.128.899	64.586.207	576.715.106	916.110.437	301%
2010	275.480.648	66.346.315	341.826.963	1.198.539.470	31%
2011	169.547.721	60.223.137	229.770.858	974.841.588	-19%
2012	269.425.161	70.907.934	340.333.095	1.113.892.595	14%
2013	276.534.340	80.128.693	356.663.033	1.097.206.280	-1%
2014	185.949.543	67.608.418	253.557.961	1.008.345.313	-8%
2015	135.834.010	47.942.212	183.776.222	682.025.653	-32%
2016	106.444.561	31.126.735	137.571.296	576.703.903	-15%
2017	77.129.251	27.759.230	104.888.481	345.029.709	-40%
2018	67.532.014	28.124.881	95.656.895	226.939.038	-34%
2019	85.902.575	19.534.587	105.437.162	276.282.452	22%
2020	1.779.440.393	200.345.841	1.979.786.234	4.329.033.425	1467%
2021	855.485.118	76.690.513	932.175.631	2.821.165.153	-35%
2022 (Gennaio-Luglio)	128.085.743	12.557.438	140.643.181	394.827.552	-86%

Figura A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2021




Tavola A.2 - Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d'intervento nei mesi sottoindicati

TIPO DI INTERVENTO	ore autorizzate (valori assoluti)												
	luglio 21	agosto 21	settembre 21	ottobre 21	novembre 21	dicembre 21	gennaio 22	febbraio 22	marzo 22	aprile 22	maggio 22	giugno 22	luglio 22
CIG Ordinaria	85.825.094	41.205.838	36.938.713	33.842.064	25.372.822	37.290.484	26.048.324	18.410.095	22.260.694	19.874.453	22.112.015	15.981.178	15.956.422
CIG Straordinaria	11.336.057	18.401.779	15.391.356	14.234.270	32.349.903	18.180.798	16.080.811	24.372.654	24.563.415	13.777.809	14.293.068	21.407.703	14.196.737
<i>di cui Solidarietà</i>	2.457.490	2.212.717	6.232.401	3.325.061	4.233.225	7.848.062	7.180.681	11.742.181	9.879.566	4.113.204	5.607.609	9.907.854	4.484.055
CIG in Deroga	16.328.786	59.343.386	21.694.741	17.946.957	12.126.029	23.307.026	20.160.717	3.750.891	1.964.988	497.409	837.230	229.073	171.057
Fondi di solidarietà	84.581.178	89.592.358	47.777.332	33.348.455	21.247.257	41.963.637	22.154.741	17.461.737	7.260.937	11.561.670	17.497.205	12.146.453	9.798.066
TOTALE	198.071.115	208.543.361	121.802.142	99.371.746	91.096.011	120.741.945	84.444.593	63.995.377	56.050.034	45.711.341	54.739.518	49.764.407	40.122.282

TIPO DI INTERVENTO	variazioni tendenziali (valori %)												
	luglio 21 / luglio 20	agosto 21 / agosto 20	settembre 21 / settembre 20	ottobre 21 / ottobre 20	novembre 21 / novembre 20	dicembre 21 / dicembre 20	gennaio 22 / gennaio 21	febbraio 22 / febbraio 21	marzo 22 / marzo 21	aprile 22 / aprile 21	maggio 22 / maggio 21	giugno 22 / giugno 21	luglio 22 / luglio 21
CIG Ordinaria	-60,5%	-58,9%	-60,8%	-80,2%	-85,4%	-64,3%	-55,5%	-29,8%	-92,1%	-60,3%	-28,1%	-92,9%	-81,4%
CIG Straordinaria	-61,6%	115,3%	46,0%	-43,7%	225,7%	24,1%	-36,2%	128,6%	40,5%	82,0%	39,5%	265,2%	25,2%
<i>di cui Solidarietà</i>	-32,6%	0,1%	372,9%	-16,4%	196,3%	247,9%	44,0%	806,6%	662,6%	215,8%	551,3%	859,4%	82,5%
CIG in Deroga	-79,8%	-23,3%	-52,9%	-70,3%	-83,6%	-66,8%	-58,2%	-94,5%	-98,3%	-99,2%	-98,9%	-99,8%	-99,0%
Fondi di solidarietà	-45,5%	-16,8%	-54,1%	-72,2%	-83,6%	-64,3%	-74,1%	-74,6%	-96,8%	-85,8%	-82,7%	-91,8%	-88,4%
TOTALE	-59,0%	-29,0%	-52,2%	-73,6%	-76,4%	-60,7%	-61,2%	-63,1%	-91,3%	-77,6%	-74,8%	-90,6%	-79,7%

TIPO DI INTERVENTO	variazioni congiunturali (valori %)												
	luglio 21 / giugno 21	agosto 21 / luglio 21	settembre 21 / agosto 21	ottobre 21 / settembre 21	novembre 21 / ottobre 21	dicembre 21 / novembre 21	gennaio 22 / dicembre 21	febbraio 22 / gennaio 22	marzo 22 / febbraio 22	aprile 22 / marzo 22	maggio 22 / aprile 22	giugno 22 / maggio 22	luglio 22 / giugno 22
CIG Ordinaria	-61,7%	-52,0%	-10,4%	-8,4%	-25,0%	47,0%	-30,1%	-29,3%	20,9%	-10,7%	11,3%	-27,7%	-0,2%
CIG Straordinaria	93,4%	62,3%	-16,4%	-7,5%	127,3%	-43,8%	-11,6%	51,6%	0,8%	-43,9%	3,7%	49,8%	-33,7%
<i>di cui Solidarietà</i>	138,0%	-10,0%	181,7%	-46,6%	27,3%	85,4%	-8,5%	63,5%	-15,9%	-58,4%	36,3%	76,7%	-54,7%
CIG in Deroga	-89,1%	263,4%	-63,4%	-17,3%	-32,4%	92,2%	-13,5%	-81,4%	-47,6%	-74,7%	68,3%	-72,6%	-25,3%
Fondi di solidarietà	-42,6%	5,9%	-46,7%	-30,2%	-36,3%	97,5%	-47,2%	-21,2%	-58,4%	59,2%	51,3%	-30,6%	-19,3%
TOTALE	-62,46%	5,3%	-41,6%	-18,4%	-8,3%	32,5%	-30,1%	-24,2%	-12,4%	-18,4%	19,8%	-9,1%	-19,4%

Tavola A.3 - Numero ore autorizzate per tipologia d'intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato

TIPO DI INTERVENTO Rami di attività	LUGLIO			Valori cumulati GENNAIO-LUGLIO		
	2021	2022	lug 2022 / lug 2021	2021	2022	gen-lug 2022 / gen-lug 2021
			Variazione %			Variazione %
CIG Ordinaria	85.825.094	15.956.422	-81,41%	757.525.710	140.643.181	-81,43%
Industria	77.210.635	14.991.818	-80,58%	688.378.068	128.085.743	-81,39%
Edilizia	8.614.459	964.604	-88,80%	69.147.642	12.557.438	-81,84%
CIG Straordinaria	11.336.057	14.196.737	25,24%	88.356.718	128.692.197	45,65%
Industria	10.278.289	12.794.999	24,49%	74.823.366	101.614.435	35,81%
Edilizia	278.765	3.340	-98,80%	814.579	1.098.675	34,88%
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	779.003	1.347.686	73,00%	12.718.773	25.898.187	103,62%
Rami vari	-	50.712	-	-	80.900	-
CIG in Deroga	16.328.786	171.057	-98,95%	537.172.969	27.611.365	-94,86%
Industria	3.336.188	949	-99,97%	38.520.981	1.731.548	-95,50%
Edilizia	400	-	-	89.723	2.000	-97,77%
Artigianato	38.179	180	-99,53%	1.247.749	56.605	-95,46%
Commercio	12.743.741	169.778	-98,67%	492.265.487	25.616.600	-94,80%
Rami vari	210.278	150	-99,93%	5.049.029	204.612	-95,95%
TOTALE	113.489.937	30.324.216	-73,28%	1.383.055.397	296.946.743	-78,53%
Industria	90.825.112	27.787.766	-69,41%	801.722.415	231.431.726	-71,13%
Edilizia	8.893.624	967.944	-89,12%	70.051.944	13.658.113	-80,50%
Artigianato	38.179	180	-99,53%	1.247.749	56.605	-95,46%
Commercio	13.522.744	1.517.464	-88,78%	504.984.260	51.514.787	-89,80%
Rami vari	210.278	50.862	-75,81%	5.049.029	285.512	-94,35%
Fondi di solidarietà	84.581.178	9.798.066	-88,42%	796.554.551	97.880.809	-87,71%
Industria	7.246.086	1.206.772	-83,35%	52.845.549	6.038.747	-88,57%
Edilizia	9.352	3.150	-66,32%	101.887	14.586	-85,68%
Artigianato	2.359	184	-92,20%	84.442	1.800	-97,87%
Commercio	74.643.823	8.579.706	-88,51%	735.993.486	90.994.627	-87,64%
Credito	608.356	8.254	-98,64%	3.109.406	482.677	-84,48%
Ex enti pubblici	2.065.776	-	-	4.330.062	348.225	-91,96%
Rami vari	5.426	-	-	89.719	147	-99,84%

CIG Ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a luglio 2022 sono state 15,9 milioni. Nel mese di giugno erano state autorizzate 15,9 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del -0,2%. A luglio 2021, le ore autorizzate erano state 85,8 milioni.

Tavola A.4 - Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	LUGLIO		lug 2022 / lug 2021	Valori cumulati GENNAIO-LUGLIO		gen-lug 2022 / gen-lug 2021
	2021	2022	Variazione %	2021	2022	Variazione %
PIEMONTE	5.819.128	1.930.146	-66,83%	74.997.096	15.894.105	-78,81%
VALLE D'AOSTA	43.927	478	-98,91%	1.297.038	109.338	-91,57%
LOMBARDIA	18.125.318	2.674.406	-85,24%	155.905.604	26.558.087	-82,97%
TRENTINO A. A.	2.287.329	211.616	-90,75%	12.658.514	1.903.710	-84,96%
VENETO	4.946.444	1.819.040	-63,23%	72.911.732	13.134.368	-81,99%
FRIULI V.G.	1.812.760	1.062.128	-41,41%	17.827.081	4.455.931	-75,00%
LIGURIA	1.430.865	114.539	-92,00%	11.168.053	1.646.939	-85,25%
EMILIA ROMAGNA	6.258.882	1.832.790	-70,72%	70.485.434	10.768.392	-84,72%
TOSCANA	5.208.996	384.628	-92,62%	51.049.713	5.443.594	-89,34%
UMBRIA	758.089	223.267	-70,55%	9.564.606	2.651.191	-72,28%
MARCHE	5.440.715	381.196	-92,99%	32.595.926	5.244.954	-83,91%
LAZIO	6.611.553	1.253.492	-81,04%	57.038.067	8.309.766	-85,43%
ABRUZZO	1.255.831	857.180	-31,74%	17.473.223	5.610.142	-67,89%
MOLISE	1.178.461	181.026	-84,64%	4.462.574	2.732.917	-38,76%
CAMPANIA	13.909.467	1.682.448	-87,90%	76.685.648	15.677.130	-79,56%
PUGLIA	5.586.207	559.189	-89,99%	45.014.196	12.039.756	-73,25%
BASILICATA	960.385	497.496	-48,20%	11.312.046	4.309.177	-61,91%
CALABRIA	587.091	28.911	-95,08%	7.711.108	728.643	-90,55%
SICILIA	2.922.912	178.737	-93,88%	19.815.468	2.347.994	-88,15%
SARDEGNA	680.734	83.709	-87,70%	7.552.583	1.077.047	-85,74%
ITALIA	85.825.094	15.956.422	-81,41%	757.525.710	140.643.181	-81,43%
<i>Nord Ovest</i>	<i>25.419.238</i>	<i>4.719.569</i>	<i>-81,43%</i>	<i>243.367.791</i>	<i>44.208.469</i>	<i>-81,83%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>15.305.415</i>	<i>4.925.574</i>	<i>-67,82%</i>	<i>173.882.761</i>	<i>30.262.401</i>	<i>-82,60%</i>
<i>Centro</i>	<i>18.019.353</i>	<i>2.242.583</i>	<i>-87,55%</i>	<i>150.248.312</i>	<i>21.649.505</i>	<i>-85,59%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>27.081.088</i>	<i>4.068.696</i>	<i>-84,98%</i>	<i>190.026.846</i>	<i>44.522.806</i>	<i>-76,57%</i>

CIG Straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a luglio 2022 è stato pari a 14,2 milioni, di cui 4,5 per solidarietà, con un incremento del 25,2% rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente (11,3 milioni di ore). Nel mese di luglio 2022 rispetto al mese precedente si registra una variazione congiunturale pari al -33,7%.

Tavola A.5 - Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	LUGLIO			Valori cumulati GENNAIO-LUGLIO			
	lug 2022 / lug 2021	2021	2022	gen-lug 2022 / gen-lug 2021	2021	2022	
			Variazione %			Variazione %	
PIEMONTE		350.360	1.669.076	376,39%	4.915.126	10.145.672	106,42%
VALLE D'AOSTA		-	-	-	108.192	16.062	-85,15%
LOMBARDIA		1.968.190	979.492	-50,23%	19.164.691	21.106.536	10,13%
TRENTINO A. A.		3.868	431.676	11060,19%	64.971	650.621	901,40%
VENETO		3.099.607	738.361	-76,18%	7.501.623	7.685.577	2,45%
FRIULI V.G.		199.773	12.491	-93,75%	998.281	1.367.545	36,99%
LIGURIA		6.586	132.187	1907,09%	2.452.848	3.761.246	53,34%
EMILIA ROMAGNA		761.360	761.213	-0,02%	3.743.484	6.836.085	82,61%
TOSCANA		344.839	421.703	22,29%	2.969.709	6.353.933	113,96%
UMBRIA		223.561	123.109	-44,93%	1.701.613	872.757	-48,71%
MARCHE		83.139	351.889	323,25%	1.574.151	2.490.690	58,22%
LAZIO		423.506	673.303	58,98%	26.716.109	29.406.737	10,07%
ABRUZZO		384.683	27.016	-92,98%	709.729	4.789.483	574,83%
MOLISE		-	6.507	-	475.414	153.219	-67,77%
CAMPANIA		1.814.750	696.763	-61,61%	6.199.138	7.779.360	25,49%
PUGLIA		403.601	5.922.593	1367,44%	2.139.584	10.243.514	378,76%
BASILICATA		141.340	493.567	249,21%	308.343	8.066.091	2515,95%
CALABRIA		38.830	451.616	1063,06%	1.120.516	1.436.242	28,18%
SICILIA		702.702	286.755	-59,19%	3.156.979	4.553.986	44,25%
SARDEGNA		385.362	17.420	-95,48%	2.336.217	976.841	-58,19%
ITALIA		11.336.057	14.196.737	25,24%	88.356.718	128.692.197	45,65%
<i>Nord Ovest</i>		<i>2.325.136</i>	<i>2.780.755</i>	<i>19,60%</i>	<i>26.640.857</i>	<i>35.029.516</i>	<i>31,49%</i>
<i>Nord Est</i>		<i>4.064.608</i>	<i>1.943.741</i>	<i>-52,18%</i>	<i>12.308.359</i>	<i>16.539.828</i>	<i>34,38%</i>
<i>Centro</i>		<i>1.075.045</i>	<i>1.570.004</i>	<i>46,04%</i>	<i>32.961.582</i>	<i>39.124.117</i>	<i>18,70%</i>
<i>Mezzogiorno</i>		<i>3.871.268</i>	<i>7.902.237</i>	<i>104,13%</i>	<i>16.445.920</i>	<i>37.998.736</i>	<i>131,05%</i>

CIG in deroga

Gli interventi in deroga sono stati pari a 0,2 milioni di ore autorizzate a luglio 2022. La variazione congiunturale registra nel mese di luglio 2022 rispetto al mese precedente un decremento pari al 25,3%. A luglio 2021 le ore autorizzate in deroga erano state 16,3 milioni con una variazione tendenziale del -99,0%.

Tavola A.6 - Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	LUGLIO			Valori cumulati GENNAIO-LUGLIO		
	2021	2022	lug 2022 / lug 2021	2021	2022	gen-lug 2022 / gen-lug 2021
PIEMONTE	1.944.805	795	-99,96%	43.358.442	1.667.739	-96,15%
VALLE D'AOSTA	6.537	-	-	1.020.824	23.604	-97,69%
LOMBARDIA	3.507.632	3.777	-99,89%	127.463.975	5.123.599	-95,98%
TRENTINO A. A.	31.966	-	-	1.561.221	15.437	-99,01%
VENETO	1.263.466	-	-	41.615.695	1.463.431	-96,48%
FRIULI V.G.	158.687	-	-	6.723.625	166.103	-97,53%
LIGURIA	381.216	-	-	9.897.448	442.199	-95,53%
EMILIA ROMAGNA	866.645	369	-99,96%	34.334.278	1.122.861	-96,73%
TOSCANA	1.283.054	-	-	31.010.918	1.511.486	-95,13%
UMBRIA	473.464	-	-	7.926.199	163.756	-97,93%
MARCHE	162.593	272	-99,83%	11.601.985	326.635	-97,18%
LAZIO	2.782.593	15.194	-99,45%	85.490.804	6.849.402	-91,99%
ABRUZZO	182.877	-	-	10.593.827	306.117	-97,11%
MOLISE	14.462	-	-	1.334.316	95.678	-92,83%
CAMPANIA	1.216.917	27.134	-97,77%	46.847.162	3.524.358	-92,48%
PUGLIA	690.708	119.131	-82,75%	24.726.753	1.787.574	-92,77%
BASILICATA	90.622	-	-	2.653.080	164.513	-93,80%
CALABRIA	283.380	2.947	-98,96%	10.472.457	572.937	-94,53%
SICILIA	616.464	286	-99,95%	28.703.477	2.087.090	-92,73%
SARDEGNA	370.698	1.152	-99,69%	9.836.483	196.846	-98,00%
ITALIA	16.328.786	171.057	-98,95%	537.172.969	27.611.365	-94,86%
<i>Nord Ovest</i>	<i>5.840.190</i>	<i>4.572</i>	<i>-99,92%</i>	<i>181.740.689</i>	<i>7.257.141</i>	<i>-96,01%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>2.320.764</i>	<i>369</i>	<i>-99,98%</i>	<i>84.234.819</i>	<i>2.767.832</i>	<i>-96,71%</i>
<i>Centro</i>	<i>4.701.704</i>	<i>15.466</i>	<i>-99,67%</i>	<i>136.029.906</i>	<i>8.851.279</i>	<i>-93,49%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>3.466.128</i>	<i>150.650</i>	<i>-95,65%</i>	<i>135.167.555</i>	<i>8.735.113</i>	<i>-93,54%</i>

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate a luglio 2022 nei fondi di solidarietà è pari a 9,8 milioni e registra una diminuzione rispetto al mese precedente del -19,3%. Nel mese di luglio 2021 le ore autorizzate erano 84,6 milioni con una variazione tendenziale del -88,4%.

Tavola A.7 - Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	LUGLIO			Valori cumulati GENNAIO-LUGLIO		
	2021	2022	lug 2022 / lug 2021	2021	2022	gen-lug 2022 / gen-lug 2021
PIEMONTE	3.311.192	981.710	-70,35%	50.040.808	7.180.859	-85,65%
VALLE D'AOSTA	104.701	17.725	-83,07%	2.206.717	103.031	-95,33%
LOMBARDIA	21.455.133	1.761.344	-91,79%	200.030.126	16.475.596	-91,76%
TRENTINO A. A.	2.602.183	38.249	-98,53%	27.305.407	737.362	-97,30%
VENETO	5.841.431	709.903	-87,85%	71.746.609	11.154.813	-84,45%
FRIULI V.G.	541.115	120.846	-77,67%	13.156.020	1.107.461	-91,58%
LIGURIA	3.762.409	874.008	-76,77%	20.808.996	3.745.084	-82,00%
EMILIA ROMAGNA	5.363.200	837.386	-84,39%	60.511.297	8.495.035	-85,96%
TOSCANA	5.771.079	449.942	-92,20%	52.190.559	6.462.580	-87,62%
UMBRIA	896.623	107.207	-88,04%	8.384.407	1.195.777	-85,74%
MARCHE	1.514.977	198.000	-86,93%	12.741.174	1.623.706	-87,26%
LAZIO	16.921.647	1.628.960	-90,37%	123.078.886	19.530.349	-84,13%
ABRUZZO	1.247.811	289.101	-76,83%	11.907.805	1.927.890	-83,81%
MOLISE	104.915	6.927	-93,40%	1.098.948	178.185	-83,79%
CAMPANIA	6.577.220	531.267	-91,92%	50.399.704	5.008.084	-90,06%
PUGLIA	4.082.838	452.626	-88,91%	36.714.802	5.966.246	-83,75%
BASILICATA	217.081	74.370	-65,74%	3.643.623	648.493	-82,20%
CALABRIA	1.192.614	93.026	-92,20%	11.206.670	1.192.399	-89,36%
SICILIA	2.225.999	373.020	-83,24%	29.262.725	4.090.723	-86,02%
SARDEGNA	847.010	252.449	-70,20%	10.119.268	1.057.136	-89,55%
ITALIA	84.581.178	9.798.066	-88,42%	796.554.551	97.880.809	-87,71%
<i>Nord Ovest</i>	<i>28.633.435</i>	<i>3.634.787</i>	<i>-87,31%</i>	<i>273.086.647</i>	<i>27.504.570</i>	<i>-89,93%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>14.347.929</i>	<i>1.706.384</i>	<i>-88,11%</i>	<i>172.719.333</i>	<i>21.494.671</i>	<i>-87,56%</i>
<i>Centro</i>	<i>25.104.326</i>	<i>2.384.109</i>	<i>-90,50%</i>	<i>196.395.026</i>	<i>28.812.412</i>	<i>-85,33%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>16.495.488</i>	<i>2.072.786</i>	<i>-87,43%</i>	<i>154.353.545</i>	<i>20.069.156</i>	<i>-87,00%</i>

Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Tavola A.8 - Tiraggio degli anni 2020 2021 e 2022 (gennaio-maggio) - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Anno 2020					
Totale ore autorizzate nell'anno 2020 (a)	1.979.786.234	182.305.760	798.594.622	1.368.346.809	4.329.033.425
di cui ore utilizzate fino a Maggio 2022 (b)	756.998.864	81.506.019	489.500.729	630.111.949	1.958.117.561
Tiraggio anno 2020 (b)/(a)	38,24%	44,71%	61,30%	46,05%	45,23%
Anno 2021					
Totale ore autorizzate nell'anno 2021 (a)	932.175.631	186.914.824	671.591.108	1.030.483.590	2.821.165.153
di cui ore utilizzate fino a Maggio 2022 (b)	271.810.463	64.686.306	352.370.176	422.454.822	1.111.321.767
Tiraggio anno 2021 (b)/(a)	29,16%	34,61%	52,47%	41,00%	39,39%
Anno 2022 (gennaio-maggio)					
Totale ore autorizzate nell'anno 2022 (gennaio-maggio) (a)	108.705.581	93.087.757	27.211.235	75.936.290	304.940.863
di cui ore utilizzate fino a maggio 2022 (b)	31.659.752	11.597.295	14.051.658	22.067.067	79.375.771
Tiraggio anno 2022 (b)/(a)	29,12%	12,46%	51,64%	29,06%	26,03%

Tavola A.9 - Tiraggio del periodo Gennaio-Maggio degli anni 2020, 2021 e 2022 - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Gennaio-Maggio 2020					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Maggio 2020 (a)	969.904.575	59.792.998	277.925.647	485.998.688	1.793.621.908
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	447.969.706	15.066.030	200.011.572	262.512.690	925.559.998
Tiraggio Aprile 2020 (b)/(a)	46,19%	25,20%	71,97%	54,02%	51,60%
Gennaio-Maggio 2021					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Maggio 2021 (a)	447.643.761	71.158.019	370.578.709	564.545.338	1.453.925.827
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (a)	143.661.076	16.286.265	200.577.323	257.595.811	618.120.474
Tiraggio Aprile 2021 (b)/(a)	32,09%	22,89%	54,13%	45,63%	42,51%
Gennaio-Maggio 2022					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Maggio 2022 (a)	108.705.581	93.087.757	27.211.235	75.936.290	304.940.863
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	31.659.752	11.597.295	14.051.658	22.067.067	79.375.771
Tiraggio Aprile 2022 (b)/(a)	29,12%	12,46%	51,64%	29,06%	26,03%

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi

La **NASpl** è una prestazione economica che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl). È una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione, può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell'indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Mobilità** è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un'indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L'indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:

- imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
- aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;

- imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione del rapporto di lavoro, fino all'abrogazione dal 1° gennaio 2017.

La **DIS COLL** è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione dell'indennità "una tantum", la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest'ultimo provvedimento normativo ha introdotto il finanziamento della prestazione con un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso e comunque può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Disoccupazione agricola** è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)**

Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)

Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all'esaurimento delle 18 settimane di Cassa (richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre 2020. Per le aziende che, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell'esonero contributivo introdotto dal Decreto agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell'esonero.

Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020, incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).

Per le prestazioni di NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).

Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell'importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell'importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (decreto fiscale).

Secondo quanto disposto dal decreto, il blocco dei licenziamenti resta in vigore per i datori di lavoro che usufruiscono del trattamento di integrazione salariale concesso fino al 31 dicembre 2021, sia come prolungamento di 9 settimane della Cassa ordinaria Covid (tessili), sia come Assegno ordinario e Cassa in deroga senza pagamento di contributo addizionale (in tutto 13 settimane): tale blocco vige per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale concesso (a meno di accordi collettivi con i sindacati, o casi limite come cessazione dell'attività e fallimento).

La Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)

A partire dagli eventi di disoccupazione del 2022, la legge di bilancio ha ampliato la platea dei destinatari della NASpI includendo nella tutela anche la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (di cui alla L.240/84), ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione, non richiedendo più il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione e ha, infine, ridefinito il meccanismo di riduzione della prestazione NASpI (spostando l'inizio del decalage del 3% dal 6^ mese anziché dal 4^), modulandolo anche in ragione dell'età anagrafica del richiedente la prestazione (per gli ultra55enni il decalage deve iniziare dall'8^ mese anziché dal 6^).

Anche per quanto riguarda la DISCOLL, la legge di bilancio 2022 introduce importanti modifiche, oltre a quella del decalage già citata per la NASPI: per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DISCOLL deve essere corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, e per i periodi di effettiva fruizione viene riconosciuta la contribuzione figurativa.

Le domande di disoccupazione

Tavola B.1 - Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL

Periodo gennaio 2020 - giugno 2022 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 agosto 2022)

ANNO	Numero domande mensili													Totale gennaio-giugno	Totale annuo
Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
ANNO 2020															
NASpI	178.067	109.192	141.956	180.041	122.081	130.132	283.266	79.573	208.954	246.951	176.699	108.991	861.469	1.965.903	
DisColl	2.231	1.569	1.892	3.835	2.122	3.237	4.830	2.896	1.789	2.072	2.098	2.039	14.886	30.610	
Totale	180.298	110.761	143.848	183.876	124.203	133.369	288.096	82.469	210.743	249.023	178.797	111.030	876.355	1.996.513	
ANNO 2021															
NASpI	141.323	90.983	86.337	82.899	68.105	168.984	309.774	97.271	208.983	265.005	210.145	121.302	638.631	1.851.111	
DisColl	2.994	1.651	1.607	2.077	1.447	2.596	4.070	2.643	1.705	1.889	1.667	1.550	12.372	25.896	
Totale	144.317	92.634	87.944	84.976	69.552	171.580	313.844	99.914	210.688	266.894	211.812	122.852	651.003	1.877.007	
ANNO 2022															
NASpI	171.211	113.479	115.933	116.909	105.082	199.071							821.685	821.685	
DisColl	2.601	2.485	1.430	1.829	2.013	3.162							13.520	13.520	
Totale	173.812	115.964	117.363	118.738	107.095	202.233							835.205	835.205	
Variazione % 2021/2020															
NASpI	-20,6%	-16,7%	-39,2%	-54,0%	-44,2%	29,9%	9,4%	22,2%	0,0%	7,3%	18,9%	11,3%	-25,9%	-5,8%	
DisColl	34,2%	5,2%	-15,1%	-45,8%	-31,8%	-19,8%	-15,7%	-8,7%	-4,7%	-8,8%	-20,5%	-24,0%	-16,9%	-15,4%	
Totale	-20,0%	-16,4%	-38,9%	-53,8%	-44,0%	28,7%	8,9%	21,2%	0,0%	7,2%	18,5%	10,6%	-25,7%	-6,0%	
Variazione % 2022/2021															
NASpI	21,1%	24,7%	34,3%	41,0%	54,3%	17,8%							28,7%	-55,6%	
DisColl	-13,1%	50,5%	-11,0%	-11,9%	39,1%	21,8%							9,3%	-47,8%	
Totale	20,4%	25,2%	33,5%	39,7%	54,0%	17,9%							28,3%	-55,5%	

NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.

Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpl

Mesi presentazione domanda: gennaio 2020 - giugno 2022 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 agosto 2022)

REGIONE	Domande presentate da gennaio a dicembre 2020	Domande presentate da gennaio a dicembre 2021	Domande presentate da gennaio a giugno 2022
PIEMONTE	115.155	107.084	55.182
VALLE D'AOSTA	7.565	5.823	3.127
LIGURIA	50.820	49.860	18.731
LOMBARDIA	263.542	231.251	115.415
TRENTINO A.A.	68.952	52.765	26.842
VENETO	154.784	139.748	60.189
FRIULI V.G.	38.118	34.831	15.085
EMILIA ROMAGNA	153.843	146.031	58.820
TOSCANA	129.660	121.497	47.578
UMBRIA	24.382	23.433	11.876
MARCHE	54.788	53.609	21.949
LAZIO	168.178	154.871	79.834
ABRUZZO	50.154	48.535	20.943
MOLISE	10.046	9.628	4.440
CAMPANIA	200.426	198.600	85.602
PUGLIA	145.504	138.246	57.236
BASILICATA	19.780	19.673	8.988
CALABRIA	66.489	69.121	29.010
SICILIA	160.291	164.263	72.491
SARDEGNA	83.426	82.242	28.347
ITALIA	1.965.903	1.851.111	821.685
NORD OVEST	437.082	402.089	192.455
NORD EST	415.697	373.375	160.936
CENTRO	377.008	353.410	161.237
MEZZOGIORNO	736.116	730.308	307.057

I beneficiari di disoccupazione

Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, NASpI, DIS COLL (Periodo 2020-2022)

Periodo gennaio 2020 - marzo 2022 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 agosto 2022)

ANNO Tipologia di beneficio	Numero beneficiari mensili*												Media gennaio-marzo	Media annua	Beneficiari di Disoccupazione agricola**
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
ANNO 2020															550.649
Mobilità (esclusa deroga)	3.170	2.600	2.383	2.319	2.244	2.028	1.908	1.852	1.777	1.565	1.417	1.386	2.718	2.054	
Mobilità in deroga	3.491	3.359	3.322	3.284	3.260	3.225	3.175	3.100	3.078	3.258	3.177	3.153	3.391	3.240	
NASpI***	1.275.612	1.179.982	1.155.840	1.260.182	1.338.947	1.315.314	1.405.712	1.273.597	1.259.609	1.199.474	1.160.985	1.096.381	1.203.811	1.243.470	
DisColl	6.805	6.642	6.693	8.370	8.649	9.223	10.966	10.576	8.594	6.595	5.735	5.773	6.713	7.885	
ANNO 2021															544.433
Mobilità (esclusa deroga)	1.431	1.146	1.028	975	907	806	774	743	678	598	527	496	1.202	842	
Mobilità in deroga	3.104	3.042	2.994	2.945	2.906	2.862	2.823	2.795	2.779	2.749	2.719	2.695	3.047	2.868	
NASpI***	1.088.801	981.801	925.836	881.422	826.583	830.685	1.014.466	1.031.332	1.069.290	1.038.427	1.064.990	1.020.618	998.813	981.188	
DisColl	6.604	6.104	5.824	6.016	5.681	6.137	7.876	8.643	7.508	5.580	4.744	4.525	6.177	6.270	
ANNO 2022															
Mobilità (esclusa deroga)	569	379	317										422	422	
Mobilità in deroga	2.278	2.071	2.010										2.120	2.120	
NASpI***	1.026.914	937.557	903.676										956.049	956.049	
DisColl	5.058	5.590	5.501										5.383	5.383	
Variazione % 2021/2020															
Mobilità (esclusa deroga)	-54,9%	-55,9%	-56,9%	-58,0%	-59,6%	-60,3%	-59,4%	-59,9%	-61,8%	-61,8%	-62,8%	-64,2%	-55,8%	-59,0%	
Mobilità in deroga	-11,1%	-9,4%	-9,9%	-10,3%	-10,9%	-11,3%	-11,1%	-9,8%	-9,7%	-15,6%	-14,4%	-14,5%	-10,1%	-11,5%	
NASpI	-14,6%	-16,8%	-19,9%	-30,1%	-38,3%	-36,8%	-27,8%	-19,0%	-15,1%	-13,4%	-8,3%	-6,9%	-17,0%	-21,1%	
DisColl	-3,0%	-8,1%	-13,0%	-28,1%	-34,3%	-33,5%	-28,2%	-18,3%	-12,6%	-15,4%	-17,3%	-21,6%	-8,0%	-20,5%	
Variazione % 2022/2021															
Mobilità (esclusa deroga)	-60,2%	-66,9%	-69,2%										-64,9%	-49,9%	
Mobilità in deroga	-26,6%	-31,9%	-32,9%										-30,4%	-26,1%	
NASpI	-5,7%	-4,5%	-2,4%										-4,3%	-2,6%	
DisColl	-23,4%	-8,4%	-5,5%										-12,9%	-14,1%	

* Dettaglio mensile relativo all'anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità

** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell'anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell'anno precedente.

*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.

Tavola B.4 - Distribuzione mensile dei beneficiari di NASpl per regione di residenza*Gennaio- Marzo 2022 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 agosto 2022)*

Regione	Numero beneficiari mensili												Numero lavoratori distinti*
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
ABRUZZO	25.375	22.434	21.743										30.855
BASILICATA	9.615	8.751	8.368										11.806
CALABRIA	28.903	26.183	25.321										35.318
CAMPANIA	103.705	94.297	89.650										123.983
EMILIA ROMAGNA	81.195	73.060	69.962										97.520
FRIULI V.G.	20.294	18.942	18.346										24.848
LAZIO	97.789	93.342	92.886										119.689
LIGURIA	30.236	27.547	25.690										35.832
LOMBARDIA	143.985	136.328	134.274										176.206
MARCHE	28.668	25.492	24.445										34.602
MOLISE	4.867	4.467	4.307										5.888
PIEMONTE	66.372	62.396	62.453										81.931
PUGLIA	69.931	62.875	59.943										84.707
SARDEGNA	42.012	35.444	32.510										49.983
SICILIA	81.875	72.240	68.506										98.540
TOSCANA	69.744	62.180	57.878										83.281
TRENTINO A.A.	24.700	22.114	22.315										31.951
UMBRIA	13.529	12.875	12.502										16.630
VALLE D'AOSTA	2.346	2.169	2.069										2.899
VENETO	81.773	74.421	70.508										98.913
Totale	1.026.914	937.557	903.676										1.245.382

* Numero di beneficiari di almeno una prestazione Naspi nel trimestre gennaio-marzo 2022